



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N° 74 del 29.08.2019

OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio in occasione della manifestazione musicale “Paolo Ruffini Show” del 31/8/2019 sul Lungomare Garibaldi e della Processione del Patrono S. Stefano Protomartire dell'1/9/2019.

IL SINDACO

VISTA la circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 datata 07.06.2017, con la quale, tra l'altro, si invitano i Sindaci a valutare, in occasione di eventi in luogo pubblico con consistente partecipazione di pubblico, l'opportunità di emettere ordinanza per disciplinare le modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza;

CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Stefano Protomartire, Patrono della Città di Milazzo, è previsto per il giorno 31/8/2019 lo spettacolo musicale “Paolo Ruffini Show”, e per il giorno 1/9/2019 la processione in onore del Santo Patrono, e che, quindi, è ragionevole ipotizzare la presenza di un considerevole numero di persone per l'intera durata delle manifestazioni;

RITENUTA l'opportunità di disciplinare le modalità di vendita, anche per asporto e di somministrazione degli alimenti e bevande al fine di scongiurare pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza degli avventori;

VISTO l'art. 54 de D.L. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 18 aprile 2017 n. 48 di conversione in legge del D. L. n. 14 del 20.02.2017;

ORDINA

Nei giorni 31 agosto e 1 settembre 2019, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine delle manifestazioni:

- ➔ è vietata la vendita anche per asporto e la somministrazione di bevande, di qualsiasi natura in contenitori di vetro, ceramica e di alluminio alle attività commerciali, pubblici esercizi e di somministrazione sulla via Lungomare Garibaldi, Medici, F. Crispi, C. Borgia, P. Baele, C. Duilio e zone limitrofe;
- ➔ ai pubblici esercizi e di somministrazione di servire tutte le bevande in bicchieri di plastica;
- ➔ Il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate alla manifestazione e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- ➔ il divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 14 gradi in un raggio di metri 500 dal luogo di svolgimento delle manifestazioni;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa prevista dal disposto di cui all'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

DISPONE

- la vigilanza sull'ottemperanza della presente Ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia presenti sul territorio;
- l'invio della presente: alla Polizia Locale, al Commissariato di P.S. di Milazzo, alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- la pubblicazione della stessa all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune, sezione Atti amministrativi e pubblicità notizie.

AVVERTE INOLTRE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.



Il Sindaco
(Avv. Giovanni Formica)